

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MODENA

Regolamento per l'attuazione dell' art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 (Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative dello svolgimento del periodo di praticantato propedeutico all'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "*tirocinio*" si intende il periodo di addestramento a contenuto teorico-pratico del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro;

b) per "*praticante*" si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro;

c) per "*professionista*" si intende il Consulente del Lavoro iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi dell'art. 9 legge 12/1979;

d) per "*Consiglio Provinciale*" si intende il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena.

TITOLO I

REQUISITI - REGISTRO - ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - TRASFERIMENTI

Art. 1 Requisiti del praticante e obbligo di frequenza

1. Fatta salva l'ipotesi di svolgere i primi sei mesi di tirocinio in presenza di specifica convenzione universitaria, sono ammessi alla pratica professionale coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall'art.3, secondo comma lettera d), della legge n.12/1979 e da quanto emanato in materia dal Consiglio nazionale.

2. I praticanti iscritti nel Registro tenuto dal Consiglio Provinciale di Modena, hanno l'obbligo di frequentare il Corso di Diritto e Pratica del Lavoro, che rappresenta parte integrante del tirocinio professionale a partire dalla data d'iscrizione.

3. Il Corso avrà la durata di 18 mesi e ogni periodo inizierà nel primo semestre di ogni anno per terminare entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il Corso dovrà approfondire le materie di diritto del lavoro, tributario e della legislazione sociale; saranno sviluppate in 18 mesi con argomenti specifici. Saranno previste almeno 10 ore complessive di esercitazioni pratiche, scritte e orali, alle quali devono intervenire tutti i Praticanti iscritti.

4. Ogni Corso di Diritto e Pratica del Lavoro, che prevede, compresi i convegni organizzati dal CPO per la generalità dei Consulenti del Lavoro iscritti all'Ordine di Modena, non meno di sessanta (60) ore di corso, si intende frequentata con diligenza e assiduità se risultano sottoscritte su apposito registro le presenze a tutte le lezioni previste e comunque a non meno dell'80% delle ore annue programmate.

Art. 2 Requisiti del professionista dante pratica

1. La pratica può essere svolta presso lo studio di un Consulente del lavoro che sia:

a. Iscritto all'Albo da almeno cinque anni e che operino come libero professionisti con attività abituale e prevalente in forma individuale, associata o societaria intesa come tale quella da cui ricavano la maggior parte del proprio volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;

b. in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento sulla formazione continua obbligatoria.

Art. 3 Numero massimo dei praticanti ammessi al tirocinio.

1. Ogni consulente del lavoro, anche se svolge la professione in forma associata o societaria, può accogliere nel proprio studio non più di tre praticanti, a conferma della natura strettamente personale del rapporto e del precipuo compito del professionista di fornire al praticante la preparazione idonea per l'esercizio della libera professione di consulente del lavoro, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico (cfr. comma 4 art.7

D.M. 20/06/2011).

2. In considerazione della responsabilità attribuita al professionista affidatario e viste le modalità di controllo sullo svolgimento della pratica, questa non può essere svolta contemporaneamente per attività professionali diverse presso il medesimo studio o società tra professionisti, anche se trattasi di studio associato o società multiprofessionale. A ciò fa eccezione il solo caso in cui il tirocinio sia svolto per il conseguimento del requisito per l'accesso all'esame di revisore legale e il professionista sia iscritto al relativo registro, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Il professionista può chiedere al Consiglio provinciale specifica autorizzazione per l'affidamento di un numero di praticanti superiore a tre sulla base della contemporanea presenza dei seguenti criteri oggettivi:

a) Criteri concernenti l'attività professionale con svolgimento di attività inerenti diversi ambiti della disciplina di Consulente del Lavoro:

a1. Intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale in qualità di delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro;

a2. Contrattualistica del Lavoro e certificazione dei contratti;

a3. Contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie;

a4. Mediazione e arbitrato in materia di lavoro;

b) Dimensione organizzativa dell'attività che deve garantire un numero di addetti, escluso il professionista affidatario, non inferiore a dieci unità.

Art. 4 Domanda d'iscrizione.

1. La domanda d'iscrizione, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;

d) carta di soggiorno di cui all'art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 in alternativa alla certificazione di cui al punto che precede, per i cittadini extra UE;

e) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il Tribunale;

f) certificato del casellario giudiziale;

g) originale, copia autenticata o autocertificazione del titolo di studio richiesto;

h) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitudine e prevalenza viene esercitata la libera professione, sia in forma individuale che associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge;

i) dichiarazione del professionista di essere in regola con gli adempimenti della formazione continua obbligatoria;

con riferimento all'ultimo periodo scaduto;

j) ricevuta del pagamento del contributo "una tantum" per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal terzo comma dell' art. 6;

k) due foto formato tessera firmate dall'interessato;

l) la dichiarazione di non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato o società fra iscritti in ordini diversi, e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. I certificati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono in ogni caso essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

3. Nel caso in cui i primi sei mesi di tirocinio siano svolti in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti dovrà contenere, in luogo dell'autocertificazione del titolo di studio, idonea dichiarazione di responsabilità dell'interessato attestante la condizione di iscritto frequentante il corso di laurea.

Art. 5 Procedura d'iscrizione.

1. Il Consiglio provinciale dell'ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione, con decorrenza dell'iscrizione dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si svolge la pratica, entro dieci giorni dalla stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.

Art. 6 Registro dei praticanti e contributi.

1. Il Consiglio Provinciale dell'ordine tiene un *Registro dei praticanti* nel quale sono iscritti coloro che svolgono la pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

2. Il registro deve contenere:

- a) le generalità complete degli iscritti;
- b) il titolo di studio posseduto;
- c) la data di inizio del periodo di pratica;
- d) l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;
- e) l'inizio e la fine dei periodi di sospensione ed i motivi giustificativi;
- f) i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;
- g) i periodi svolti presso enti o professionisti di altri paesi con titolo equivalente di cui al primo periodo del comma 4, dell'art. 6 del D.P.R n. 137 /2012;
- h) i periodi svolti in applicazione della convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale con i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e Ministro vigilante, nonché con il Ministro della Pubblica Amministrazione;
- i) la partecipazione ai corsi di formazione o ai corsi di laurea specialistica;
- j) gli eventuali trasferimenti di provincia;
- k) la data e i motivi della cancellazione dal registro.

3. E' dovuto un contributo *una tantum* per l'iscrizione al Registro dei praticanti nella misura di Euro 500,00. E' dovuto un contributo annuale, per i 18 mesi di pratica, nella misura di euro 600,00 da corrispondere per il primo anno di praticantato unitamente alla quota *una tantum* e di €. 300,00 per il terzo semestre di praticantato da corrispondersi entro 30 giorni dall'inizio dello stesso.

Art. 7 Cancellazione dal registro dei praticanti.

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal Consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero per una delle seguenti cause:

- a) conseguimento dell'abilitazione professionale;
- b) rinuncia dell'iscritto;
- c) perdita di efficacia del certificato di compiuta pratica ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento (il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento);
- d) perdita di efficacia del ai sensi dell'art. 8 comma 5 del presente regolamento (cancellazione dal registro dei praticanti in caso di mancato rispetto del termini di 90 giorni per l'espletamento degli adempimenti previsti);
- e) perdita dell'esercizio dei diritti civili;
- f) casi previsti dall'art.31 della legge 12/79;
- d) mancato versamento della quota annuale d'iscrizione;
- e) inadempienza agli obblighi di cui al comma 5 del successivo art.15;
- f) eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti al successivo art.15;
- g) irreperibilità dell'iscritto;
- h) rilascio nulla osta per trasferimento presso altro Consiglio provinciale;
- i) non veridicità delle dichiarazioni, sue e/o del professionista, sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio o delle autodichiarazioni rese in sede di iscrizione;
- j) non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione di cui al successivo art.16.
- k) provvedimento disciplinare che comporti la radiazione.

2. Il consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità previste dal secondo comma dell'art.5.

Art. 8 Trasferimento presso altro studio.

1. Il praticante che si trasferisca presso un altro studio professionale deve darne comunicazione al Consiglio provinciale entro novanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista.

In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il Consiglio provinciale potrà accertare l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente, a insindacabile giudizio, la relativa attestazione.

2. Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si è trasferito.

3. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del Consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 4 e il periodo di praticantato compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione.

La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 5 anche all'ordine di provenienza.

4. In caso di trasferimento di provincia non sarà dovuto il pagamento del "una tantum" per l'iscrizione nelle misure stabilite dal terzo comma dell' art. 6;

5. I periodi necessari per i passaggi di cui ai commi 1 e 2 non sono configurabili come interruzione del periodo di praticantato e sono quindi da ricomprendere ai fini del calcolo dei diciotto mesi.

Il mancato rispetto degli adempimenti ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio comporta l'inefficacia ai fini dell'accesso all'esame di Stato del periodo previamente svolto e

la cancellazione dal registro dei praticanti.

TITOLO I I

MODALITÀ E DURATA DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 9 Doveri e obblighi delle parti.

1. Il professionista deve fornire al praticante la preparazione idonea per l'esercizio della libera professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico.

2. Il professionista deve consentire al praticante la frequenza a corsi di preparazione specifica per la partecipazione all'esame di Stato, a corsi di studi universitari o post-universitari.

Tra i corsi di preparazione specifica rientra il Corso biennale di Diritto e Pratica del Lavoro, che viene attivato annualmente dal Consiglio Provinciale di Modena al raggiungimento dei dieci nuovi iscritti nel Registro dei praticanti.

3. Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di praticantato è tenuto a comunicarlo al tirocinante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo fatti salvi i casi in cui il rapporto fiduciario è compromesso.

Art. 10 Il tutor.

1. Il Consiglio provinciale dell'ordine nomina, tra gli iscritti all'Albo con almeno cinque anni di anzianità, uno o più tutor dedicati ai rapporti tra praticanti e professionisti.

Art. 11 Fascicolo formativo.

1. Per ciascun praticante viene predisposto un fascicolo formativo (libretto della pratica) sul quale il praticante, dovrà indicare, mese per mese, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato.

Il professionista è tenuto a convalidare, mediante sottoscrizione, le attività dichiarate dal praticante.

2. Il fascicolo sarà presentato al Consiglio provinciale dell'ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiederà in visione e comunque in occasione delle verifiche previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 12 Il praticantato e altre tipologie di lavoro - equo compenso.

1. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ed è consentito in presenza di un rapporto di lavoro, subordinato - anche a finalità formativa - o di altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti.

2. Il professionista, dopo il sesto mese di pratica, riconosce al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato.

Il suo ammontare, lasciato alla libera determinazione delle parti, terrà conto delle situazioni analoghe esistenti nella provincia di Modena.

3. Sul rispetto della formazione e sulla corresponsione del rimborso spese, sono tenuti a vigilare i Consigli provinciali per il tramite dei tutor nominati ai sensi del presente regolamento. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei doveri e norme deontologiche, comporta illecito disciplinare sia per il professionista che per il praticante.

Art. 13 Durata della pratica professionale.

1. La durata della pratica è stabilita tassativamente in massimo 18 mesi non essendo ammessa alcun tipo di proroga e/o rinnovo.

2. Il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio provinciale.

3. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio Provinciale.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, dal punto di vista dell'impegno di frequenza il periodo di praticantato si configura come un debito orario, prefissato in almeno 1.350 ore per i 18 mesi di pratica, che viene soddisfatto con lo svolgimento delle attività formative.

Esse possono essere svolte sia internamente allo studio che esternamente tramite la partecipazione a corsi ed al Corso di Diritto e Pratica del Lavoro, che viene attivato dal Consiglio Provinciale di Modena cui il praticante è tenuto a partecipare.

Art. 14 Riduzioni della durata della pratica professionale.

1. Il periodo di tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

2. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti.

Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Istruzione e per la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Art. 15 Interruzioni del periodo di praticantato.

1. Lo svolgimento della pratica può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati:

- servizio civile e volontariato;
- richiamo alle armi;
- gravidanza e puerperio;

- adozione o affidamento;
- motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità;
- assistenza alle persone di cui alla legge 104/92;
- altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza.

2. Fatto salvo il diritto del praticante a trasferirsi presso altro studio con le modalità previste dal precedente art. 8, lo svolgimento della pratica può essere altresì interrotto in caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione, per lo stesso periodo di quest'ultima.

3. Nei casi previsti al precedente comma 1 il praticantato si prolungherà del periodo pari all'interruzione sospensione richiesta.

4. Le cause di interruzione debbono essere comunicate entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al Consiglio provinciale unitamente ad una dichiarazione del professionista attestante la sussistenza della causa di sospensione.

5. Al praticante corre obbligo di riprendere la frequenza dello studio, dandone comunicazione entro trenta giorni al Consiglio provinciale con lettera raccomandata o mail certificata sottoscritta anche dal professionista, al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione.

Il Consiglio provinciale, nel prenderne atto, fa salvo il periodo già maturato.

6. In tutti i casi di interruzione del praticantato per oltre tre mesi, per eventi non contemplati nei precedenti commi 1 e 2 o per periodi superiori agli stessi, il periodo di pratica già compiuto, anche se certificato, sarà considerato inefficace.

7. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al praticante consistenti nella sospensione o radiazione, il tirocinio sarà rispettivamente sospeso o annullato.

Avverso i provvedimenti disciplinari inflitti al praticante, questi può proporre ricorso secondo le procedure previste dalla Legge e dal vigente regolamento sui procedimenti disciplinari dei Consulenti del Lavoro.

Art. 16 Prove di valutazione.

1. Il Consiglio Provinciale attua delle verifiche, anche a campione con il sistema del sorteggio, invitando i praticanti a sostenere due prove di valutazione sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione.

Le prove vengono svolte, entro il compimento del periodo di tirocinio, con il sistema del questionario a risposta multipla: la prima a conferma del I° anno e la seconda a conferma del compimento della pratica (al termine dei 18 mesi)

2. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente il Consiglio Provinciale potrà convocare, tramite il tutor preposto, in audizione il professionista affidatario ed il praticante interessato e, rappresentandogli la valutazione negativa del periodo di pratica, e potrà invitarlo a far ripetere la prova fintantoché la stessa non abbia avuto esito positivo e/o a redigere una tesina su uno degli argomenti relativi alle risposte errate che dimostri la conoscenza della materia.

3. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione sarà avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare.

Art. 17 Termine del periodo di praticantato.

1. Il Consiglio provinciale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro i sessanta giorni successivi alla sua conclusione.

2. Il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.

3. Il Consiglio provinciale provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti quando il certificato perde efficacia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 Vigilanza sul praticantato.

1. Il Consiglio Provinciale vigila sull'effettivo svolgimento del tirocinio, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista.

In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il Consiglio Provinciale, sentite le parti, e avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'albo e del praticante.

Art. 19 Responsabilità disciplinare del praticante – Azione disciplinare.

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Art. 20 Ricorsi.

1. Avverso l'operato del Consiglio Provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato, o dalla scadenza del termine di sessanta giorni trascorsi senza che il Consiglio Provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle istanze proposte.

Art. 21 Entrata in vigore - rinvio.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai tirocini iniziati dal 30/03/2015 data della delibera di approvazione da parte del Consiglio Provinciale dei Cdl di Modena (Verbale 507 del 30/03/2015).

2. Fermo restando il rispetto delle norme di legge in materia, rimane salvo il diritto per coloro che siano già iscritti nel registro dei praticanti precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di tirocinio secondo le norme di cui al Decreto Ministeriale 20 giugno 2011.